

ALLEGATO 2
DEL CAPITOLATO D'ONERI

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI VACCINI

Lotti _____

TRA

_____ con sede legale in _____
Via _____ n. _____, in persona del Direttore e Legale
Rappresentante _____

E

_____ *(Ragione Sociale Fornitore)* C.F. _____
sede Legale in _____ Via _____ n. _____
CAP _____ iscritta al Registro delle Imprese di _____
n. REA _____ nella persona del _____ e Legale Rappresentante
Sig. _____ nato a _____ il _____ e
residente a _____ in Via _____ n. _____
C.F. _____, Giusti poteri conferiti allo stesso da

PREMESSO

- che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e che lo stesso ha presentato quanto previsto nel disciplinare per la stipula del contratto;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario del/i lotto/i _____ (*oppure: indicati nel prospetto riassuntivo allegato*) relativi alla fornitura in oggetto e ha manifestato la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto del presente contratto ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità e termini ivi contenuti.

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei prodotti aggiudicati, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte di obbligazione del presente contratto.

2. Oggetto della fornitura e quantità

Con il presente contratto il Fornitore si obbliga nei confronti dell'Amministrazione contraente a fornire i prodotti e i relativi servizi accessori secondo le modalità definite nel Capitolato tecnico, nei limiti dell'importo massimo spendibile, secondo i lotti e i corrispettivi sotto indicati (*oppure: indicati nel prospetto riassuntivo allegato*):

L'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle modalità previste dall' art. 106 del D. Lgs. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nei succitati articoli. A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva a favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro 30 gg dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

3. Durata

La fornitura ha la durata di 22 mesi e comunque fino al 14/10/2018 (data di scadenza dei contratti di fornitura dei vaccini già aggiudicati all'esito della precedente procedura centralizzata regionale). Si evidenzia che trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Nel corso di tutta la durata della fornitura, la Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire il prodotto indicato nell'offerta in sede di gara, ad eccezione dei casi di seguito citati:

❖ Indisponibilità temporanea del prodotto per rottura di stock

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto alla Stazione Appaltante e a tutte le Amministrazioni aderenti, motivando la sopravvenuta indisponibilità del prodotto. La comunicazione deve consentire a ciascuna Amministrazione di non intraprendere nuove vaccinazioni e di completare, con le scorte esistenti, quelle iniziate. In tale comunicazione il fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna e dovrà indicare il giorno, non superiore a 12 giorni, in cui consegnerà la fornitura richiesta.

Decorsi i predetti termini di consegna, le Amministrazioni interessate, previa comunicazione per iscritto al fornitore, potranno, altresì, procedere direttamente all'acquisto in danno sul libero mercato.

Il fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea del vaccino richiesto non più di

una volta per tutto il periodo della fornitura.

✦ Ritiro del prodotto dal mercato

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della fornitura e dei singoli contratti, il fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto offerto in sede di gara per ritiro dello stesso dal mercato da parte del produttore ovvero per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che ne impediscano la commercializzazione, il fornitore medesimo dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante e a tutte le Amministrazioni aderenti. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata copia della comunicazione di ritiro dal mercato, se inviata all'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o da altro organo sovranazionale di vigilanza preposto.

Qualora il fornitore non comunichi quanto sopra riportato, ciascuna Amministrazione interessata considererà tale comportamento quale ritardata consegna per cui varranno le relative determinazioni di cui al capitolato tecnico.

Qualora il prodotto ritirato dal mercato non sia reso nuovamente disponibile o in assenza di un prodotto equivalente o migliorativo proposto in sostituzione del prodotto ritirato dal mercato, ciascuna Amministrazione aderente avrà facoltà di risoluzione del Contratto.

Qualora il prodotto ritirato dal mercato venga sostituito da un nuovo prodotto che abbia le medesime caratteristiche o equivalenti, ovvero caratteristiche migliorative rispetto al prodotto ritirato dal mercato, il fornitore con la comunicazione di cui sopra dovrà informare la Stazione Appaltante e tutte le Amministrazioni aderenti e proporre la sostituzione che dovrà essere validata dalla Stazione Appaltante.

Contestualmente alla predetta comunicazione, il fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento approvato dall'AIFA;
- dichiarazione del fornitore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del prodotto offerto in sostituzione, rilasciata dalle Autorità competenti e contenente l'indicazione degli estremi della pubblicazione (numero e data della G.U.R.I. o altro) ove è possibile verificare il dato comunicato;
- dichiarazione del fornitore, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito alla presenza/assenza di lattice nel ciclo produttivo e/o nelle confezioni del prodotto offerto in sostituzione.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale, corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma. La Stazione Appaltante procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto al prodotto sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo delle suddette verifiche ciascuna Amministrazione aderente avrà facoltà di risoluzione del contratto.

4. **Adeguamento prezzi**

I prezzi di aggiudicazione sono fissi e invariabili per l'intera validità della fornitura salvo quanto sotto specificato:

- Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'AIFA o per qualsiasi altro motivo, il prezzo dovrà essere ridotto con decorrenza stabilita dal provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA la percentuale di sconto offerta in gara.
- Nel caso di aumento del prezzo al pubblico il prezzo di aggiudicazione sarà incrementato solo nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell'AIFA relativa ad atti di contenimento della spesa pubblica. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuove classificazioni avanzate all'AIFA da parte delle singole Aziende farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.

I prezzi offerti si intendono fissi per tutta la durata della fornitura anche per i vaccini non risultati oggetto dell'aggiudicazione, fermo restando quanto precisato prima. Tali prezzi saranno utilizzati per scorrimento di graduatoria in caso di inadempimento dell'aggiudicatario.

E' fatto obbligo alle ditte di comunicare le riduzioni e/o gli aumenti di prezzo per iscritto entro 15 gg. dalla data del provvedimento dell'AIFA in assenza di comunicazione formale non saranno riconosciute aumenti di prezzo fino a che la comunicazione non sarà pervenuta.

E' fatto obbligo al contraente, in caso di passaggio ad altra Azienda dell'autorizzazione all'immissione in commercio o della concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Stazione Appaltante e a tutte le Amministrazioni aderenti tempestiva comunicazione di tale variazione.

Si precisa che i prezzi di aggiudicazione della presente gara costituiranno prezzi di riferimento regionale.

5. Esecuzione del contratto e Consegne

Sono a carico del Fornitore intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle di trasporto, viaggio e missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l'esecuzione a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti da esso richiamati. Le prestazioni contrattuali devono essere conformi alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche richieste e all'offerta tecnica del Fornitore. In ogni caso il Fornitore si obbliga a osservare nell'esecuzione delle prestazioni tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto. La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il Fornitore dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata o secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Il Fornitore deve effettuare le consegne, entro 7

(sette) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta. L'Amministrazione ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco.

6. Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. L'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti delle forniture saranno effettuati - nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura - sul/i conto/i corrente, dedicato/i anche se in via non esclusiva alle commesse pubbliche, intestato/i al Fornitore avente/i le seguenti coordinate bancarie:

Codice IBAN: _____ presso _____

Codice IBAN: _____ presso _____

Codice IBAN: _____ presso _____

Le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i sono:

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Codice Fiscale</i>

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto in ordine all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. pena nullità assoluta del presente contratto.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l'Amministrazione verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo. Il

Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato. Per quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Il fornitore si impegna a fornire qualsiasi quantitativo ordinato anche se si trattasse di ordinativi minimi.

7. Inadempimenti e penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla Amministrazione contraente) il fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a 50 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati per iscritto al fornitore e quest'ultimo

dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di due giorni dalla contestazione stessa.

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che i prodotti non conformi saranno comunque restituiti, con spese a carico del Fornitore. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

8. Responsabile della Fornitura

Con la stipula del contratto il fornitore individua nel Dott./Sig. _____ il Responsabile della fornitura che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni Contraenti.

I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono i seguenti:

Cellulare: _____ - mail: _____

9. Subappalto (eventuale)

Il fornitore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni nella misura del _____

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. L'Amministrazione contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. E' fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Amministrazione contraente, pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

10. Risoluzione del Contratto

E' facoltà dell'Amministrazione di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di vaccini. In particolare, l'Amministrazione potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Vaccini qualora:

1. nel Calendario Vaccinale Regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. sopravvenga la scadenza della tutela brevettuale del vaccino offerto e l'immissione in commercio di altri vaccini equivalenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2, si procederà, da parte della stazione appaltante, anche ai sensi dell'Indagine conoscitiva dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto le gare per la fornitura di farmaci, all'esperimento di una nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso di AIC per la specifica molecola ed il prezzo al pubblico del nuovo vaccino sarà posto come base d'asta.

In tal caso nelle more dell'espletamento di un nuovo confronto concorrenziale il fornitore dovrà adeguare le condizioni di fornitura ad una quotazione non superiore a quella del vaccino con il più basso prezzo ex-factory/al pubblico concordato con AIFA (art. 1 Capitolato), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. L'Amministrazione in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Amministrazione che ha richiesto l'adempimento. L'Amministrazione, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

1.1. Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di _____

1.2. Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto viene stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, etc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

**TIMBRO DELLA SOCIETÀ' E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE**

IL DIRETTORE GENERALE
